

Foglio informativo FINANZIAMENTO DONNE IMPRESA

Sezione I Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Il finanziamento può essere concesso a :

- imprese individuali a titolarità femminile
- società cooperative costituite in misura non inferiore al 51% da donne
- società di persone costituite in misura non inferiore al 51% da donne
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 51% a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno il 51% da donne

che risultino iscritte ad una delle Associazioni che hanno sottoscritto l'accordo denominato Donne Impresa.

Le finalità dei finanziamenti sono:

- apertura di credito in conto corrente
- smobilizzo crediti salvo buon fine (SBF) RIBA o fatture
- consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio lungo termine
- investimenti aziendali, materiali ed immateriali, compresi l'acquisto di beni usati, da effettuarsi o effettuati nei 6 mesi antecedenti la domanda
- finanziamenti per spese di consulenza e formazione finalizzate alla realizzazione di interventi per la qualità, la sicurezza nell'ambiente lavorativo ed il risparmio energetico;

Modalità di calcolo degli interessi: formula matematica i cui elementi sono rappresentati dall'ammontare del capitale mutuato, dal tempo di durata del rimborso secondo l'anno civile e dalla misura del tasso di interesse.

FINANZIAMENTI MEDIO LUNGO TERMINE (per investimenti)

Durata massima :

automezzi	36 mesi
Sistemi informatici e software	36 mesi
Servizi reali, pubblicità, fiere e formazione	36 mesi
Brevetti	48 mesi
Consolidamento debiti	84 mesi
Acquisto di macchinari ed attrezzature	84 mesi
Acquisizione, ristrutturazione e ripristino locali aziendali	120 mesi

Il tasso di interesse annuo indicizzato massimo applicabile per investimenti è pari: EURIBOR TRE MESI LETTERA, base 360, (parametro, con troncamento alla seconda cifra dopo la virgola ed arrotondamento ai 5 centesimi superiori) + . Il tasso di interesse come sopra determinato sarà oggetto di revisione trimestrale in relazione alla media mensile dell'ultimo mese di ogni trimestre, variazioni che acquisteranno efficacia dal 1° giorno del mese successivo.

Per finalità di consolidamento debiti da breve termine a lungo termine il tasso di interesse annuo indicizzato massimo applicabile è pari: EURIBOR TRE MESI LETTERA, base 360, (parametro) come sopra rilevato e applicato + .

E' possibile richiedere un periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi, a cui verrà applicato un tasso di interessi pari all'Euribor tre mesi lettera, come sopra rilevato + 2,50 di spread.

Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora: 1 punto in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora.

Spese per istruttoria: fino a €.	15.000,00	€.	160,00;	
	da €.	15.000,01 a €.	30.000,00 €.	210,00;
	da €.	30.000,01 a €.	50.000,00 €.	260,00;
	oltre €.	50.000,00	0,50% dell'importo erogato (max €.	20.000,00).

Spese e commissioni:

- per rinuncia al finanziamento: € 105
- per comunicazioni (comprese quelle previste dagli artt. 118 e ex art. 119 D.Lgs. 385/93): € 5,00
- rimborso dell'imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: attualmente, 0,25% dell'importo erogato
- per incasso rata: € 3,50

Indicatore sintetico di costo (ISC):

- per investimenti % calcolato su un capitale figurativo di € 200.000,00, per la durata del finanziamento di 10 anni, con rata mensile.
- per consolidamento debiti da breve termine a medio lungo termine investimenti % calcolato su un capitale figurativo di € 200.000,00, per la durata del finanziamento di 7 anni, con rata mensile.

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

per istruttoria iniziale e revisione annuale del fido:	fino a € 15.000,00:	€ 80,00
	da € 15.000,01 a € 50.000,00:	€ 100,00
	da € 50.000,01 a € 150.000,00:	€ 150,00
	da € 150.000,01 a € 250.000,00:	€ 200,00
	da € 250.000,01 a € 500.000,00:	€ 250,00
	oltre € 500.000,00:	€ 300,00

Durata massima: 12 mesi rinnovabili

Apertura di credito in conto corrente:

Tasso annuo debitore massimo EURIBOR TRE MESI LETTERA¹, + .

Tasso annuo debitore effettivo %

- Spesa per attività di gestione e controllo scoperto di conto:

€ 20,00 in caso di utilizzi per valuta oltre il limite dell'affidamento concesso (c.d. "sconfinamento") per importi da € 100,00 ad € 500,00,

€ 30,00 in caso di utilizzi per valuta oltre il limite dell'affidamento concesso (c.d. "sconfinamento") per importi superiori ad € 500,00.

La misura della spesa viene stabilita a seconda dello sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre.

Smobilizzo crediti SBF o anticipo fatture:

Tasso annuo debitore massimo EURIBOR TRE MESI LETTERA¹, + .

Tasso annuo debitore effettivo %

Diritti Accessori

A ciascun documento accolto per l'anticipazione si applicano le spese e le commissioni per l'incasso, per il richiamo o la proroga, per la richiesta di esito o informazioni, di brevità e per il ritorno di impagato, come indicate nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si rinvia.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e per quanto non previsto sul presente documento si rinvia ai relativi fogli informativi.

Il tasso annuo effettivo globale MEDIO praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nella apposita tabella affissa in ciascuna filiale della banca per la categoria di operazioni "**crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche**" o, quando mutuatario è un'impresa, per la categoria di operazioni "**anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche**".

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

MEDIO LUNGO TERMINE

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: appena dopo la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

Rimborso: rateale, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato.

Sospensione pagamento rate: nel caso di impresa individuale si ha la possibilità, nel periodo di assenza dall'azienda a causa del proprio stato di maternità o di salute dell'imprenditrice, o dei suoi genitori, coniuge, convivente o figli o in caso di adozione di minori, di richiedere, dietro presentazione di idonea documentazione, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Tale facoltà potrà essere chiesta una sola volta e per uno solo dei motivi previsti. La Banca valuterà a suo insindacabile giudizio la concedibilità della sospensione del pagamento, la validità della documentazione presentata e la scelta delle modalità operative.

¹ base 360, parametro rilevato da "Il Sole 24 Ore" con troncamento alla seconda cifra dopo la virgola ed arrotondamento ai 5 centesimi superiori. Il tasso di interesse come sopra determinato sarà oggetto di revisione trimestrale in relazione alla media mensile dell'ultimo mese di ogni trimestre, variazioni che acquisteranno efficacia dal 1°g giorno del mese successivo.

BREVE TERMINE

Apertura di credito a tempo determinato: Il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di tutto quanto dovuto, anche senza un'espressa richiesta della banca. Quest'ultima può porre fine al contratto, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca, per il cui pagamento al cliente viene concesso, in tal caso, un preavviso di 1 giorno.

Ulteriori conseguenze della cessazione dell'apertura di credito: La comunicazione di scioglimento del contratto (recesso) ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo, anche a mezzo assegni, del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito.

Termini di esecuzione delle operazioni sbf: in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la banca si riserva di respingere in relazione agli effetti e ai documenti che non risultassero regolari o dotati delle caratteristiche di bancabilità), messa a disposizione delle somme entro il 2° giorno successivo alla data di presentazione dei documenti.

Recesso dal contratto, riduzione e sospensione della linea di credito: la banca può porre fine al contratto, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca, per il cui pagamento al cliente viene concesso, in tal caso, un preavviso di 1 giorno.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto, con facoltà della banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto e salva la definizione delle operazioni in corso.

Termine per il rimborso da parte del cliente dell'importo insoluto dei crediti anticipati: dalla data di scadenza per il pagamento del credito anticipato.

CLAUSOLE COMUNI A TUTTE LE LINEE DI CREDITO

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine: in determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate, mancata iscrizione ad una delle parti contraenti l'accordo denominato "donne impresa"), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovuto.

Modifica delle condizioni economiche: facoltà della banca di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente il tasso (i punti di maggiorazione per quelli indicizzati), nonché ogni altro prezzo e condizione economica praticati, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Revoca delle agevolazioni: Nel momento in cui venissero meno le qualità d'impresa necessarie per accedere all'agevolazione prevista dall'Accordo "donne impresa" (essere un'impresa individuale, società cooperativa o società di persone costituita in misura non inferiore al 51% da donne, società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 51% a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno il 51% da donne) le condizioni del contratto verranno modificate dalla BANCA con quelle di mercato vigenti al momento del venir meno delle predette caratteristiche

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca. Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente: Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede della banca. Laddove il cliente contraiga il mutuo in qualità di *consumatore* il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Preammortamento: è il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Tasso di interesse annuo o debitore : corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa

Tasso indicizzato: tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione

Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Penale ritardato pagamento: risarcimento per i danni derivanti dal ritardato pagamento.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del finanziamento.

Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d.lgs 385/93: 1) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art. 118); 2) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

ISC: è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, espresso in percentuale annua dell'ammontare del prestito concesso.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Tasso effettivo: Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.

Commissione di massimo scoperto: Commissione calcolata sulla punta massima del saldo debitore nel lasso di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione.

Numeri dare: prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto

Tasso annuo effettivo globale MEDIO: è la media aritmetica dei tassi effettivi globali, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dal complesso delle banche e degli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La rilevazione viene effettuata trimestralmente dalle Autorità Creditizie per ciascuna categoria omogenea di operazioni di credito e per classi di importo. I tassi medi rilevati, corretti in relazione alla variazione del valore medio dei tassi BCE, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Aumentando questi tassi della metà, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,